



CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
E ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA



IL PRESIDENTE

Sassari, 08 maggio 2019

Senato: Intervento per l'audizione in 7^a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Chi non ricorda il X libro del dialogo "Repubblica" di Platone e la domanda che, in esso, Socrate non si stanca di porre all'intelligenza di chi l'ascolta? "Chi ha l'arte di fare la sella?", chiede Socrate. "Il sellaio", verrebbe da rispondere, anche a noi naturalmente. E ancora "Chi ha l'arte di fare il liuto?". "Il liutaio" verrebbe da rispondere, anche a noi naturalmente. Verrebbe, perché le risposte vere sono, per Platone, altre. **L'arte di fare la sella ce l'ha il cavaliere, non il sellaio. Se il sellaio sa fare la sella è perché ospita nella sua mente il sapere del cavaliere: il cavaliere, dice Platone, ne ha vera scienza, mentre il sellaio ne ha credenza, crede, cioè, a quanto gli dice il cavaliere.***

Luciano Nanni, *Il silenzio di Ermes*

Senatori e Senatrici della Repubblica,
da questo exergo ho sempre tratto un insegnamento: i livelli di realtà sono talmente affastellati che per distinguere il vero dal falso è necessario affidarsi al buon senso, che -come dice Cartesio nel suo *Discorso sul metodo* -già nel 1673- "(...) è per natura eguale in tutti gli uomini, e che perciò la diversità delle nostre opinioni non dipende dal fatto che gli uni siano più

ragionevoli degli altri, ma semplicemente dal fatto che conduciamo i nostri pensieri per vie diverse, e non consideriamo le stesse cose”.

Il mio breve intervento mira a cercare di considerare, mettendole a sistema, le diverse cose.

O, meglio, mira a mettere sul medesimo stesso piano quelle cose diverse di cui ognuno di noi è portatore sano: cercando di contemperare - come si dice- le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, e considerando che -in futuro- ci saranno altri soggetti che potranno entrare nel sistema Afam.

Il dpr sul reclutamento, quindi, a parere delle nostre conferenze riunite, dovrebbe dare ordine all'esistente e pensare, al contempo, allo sviluppo futuro con un tratto distintivo e innovativo rispetto al passato.

L'autonomia relativa

Il processo di riforma delle istituzioni dell'Alta Formazione, come noto, prende corpo con la legge n. 508/1999, meglio nota anche come "legge dell'autonomia".

Il legislatore si era proposto un progetto ambizioso, all'altezza dei tempi, volendo coniugare l'autonomia delle istituzioni AFAM, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 33, comma 6, della "Carta", con il più generale processo di riforma della pubblica amministrazione di fine anni novanta.

Erano gli anni della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ovvero del passaggio dal regime pubblicistico a quello regolato per contratto (e perciò privatistico). Il fenomeno ha preso avvio a partire dalla legge delega n. 421/1992 e dal decreto legislativo n. 29/1993 ed è arrivato fino a noi nelle forme che ora sono all'esame di Governo e Parlamento.

Sino all'entrata in vigore della riforma, le Istituzioni dell'Alta formazione rientravano nel più ampio genere degli **istituti di istruzione artistica** sottoposti alla **vigilanza** del Ministero della Pubblica Istruzione e la loro disciplina era dettata, pur se con significative differenziazioni rispetto ad altri istituti statali di carattere prettamente scolastico, dal **testo unico della pubblica istruzione**, il decreto legislativo n. 297 del 1994, in parte ancora in vigore, anche nelle disposizioni che disciplinano le AFAM a testimonianza di una dispersione normativa quanto mai evidente.

Comunque, proprio il riferimento all'art. 33 della Costituzione è stato posto dal legislatore alla base del riconoscimento dell'ampia autonomia "statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile" attribuita, almeno nominalmente, alle Istituzioni dell'Alta Formazione.

Al MIUR, nell'attuale configurazione del sistema, è residuo un potere di programmazione, di indirizzo e di coordinamento nel quadro di una complessiva "promozione" della istituzioni AFAM a "stabilimenti universitari", volendo impiegare una formula forse vetusta, poiché risalente alle tante disposizioni "regie" che di Università trattano, ma ancora oggi altamente significativa.

Evidentemente la centralità dell'Autorità ministeriale nel governo del sistema non risulta di poco momento. Per potere di indirizzo si intende infatti il potere di dettare precetti vincolanti della successiva attività delle Istituzioni; per poteri di coordinamento si ha riguardo alla necessità (e alla possibilità per il Ministero) di pretendere (ed ottenere) l'intesa tra autorità ministeriale ed istituzioni nell'intersezione delle comuni e condivise competenze; per potere di programmazione si fa riferimento alla programmazione organizzativa e a quella per obiettivi: in plastica rappresentazione di un vincolo cui le attività delle Istituzioni sono tenute. È venuto meno, almeno nel dato letterale, il potere di vigilanza dell'autorità centrale posto che è nella natura delle relazioni un vincolo di carattere talmente cogente da rendere quasi superflua la previsione di una "relazione" di vigilanza.

L'art. 2, commi 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, hanno poi rinviato l'attuazione concreta del disegno autonomistico all'adozione di uno o più regolamenti, cosiddetti di "delegificazione", e la disciplina del reclutamento è espressamente contemplata fra gli "oggetti" demandati alla disciplina regolamentare.

Occorre premettere, come ricavabile dagli indici sintomatici disseminati nella legge n. 508, come il legislatore abbia comunque attribuito alle istituzioni *de quibus* compiti tipicamente universitari, in un settore, quello artistico, per l'innanzi soltanto sfiorato dalle Università degli studi, poiché proprio dei Conservatori e delle Accademie.

In particolare la legge di riforma del 1999, riassume efficacemente il TAR Lazio in una recentissima decisione, "(...) le riconosce al pari delle Università, autonomia «statuaria, didattica, scientifica, amministrativa,

finanziaria e contabile» (art. 2 comma 4 e art 3 dello Statuto); - prevede la vigilanza da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art.2 co.3); -quanto all'offerta formativa le abilita al rilascio di «specifici diplomi accademici di I e II livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale» (art 2 co.5); - sancisce la equipollenza tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari» per l'accesso al pubblico impiego (art. 2 co. 5)" (TAR Lazio, Sez. III bis, 6 febbraio 2019, n. 1500).

Natura della ricerca

Il tratto realmente distintivo e qualificante è tuttavia rappresentato dalla centralità dell'attività di ricerca svolta nelle AFAM.

Ricorda Antonino Tarasco in un interessante studio del 2002 sul mondo dell'Alta formazione che "come le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori ..." così "il legislatore del '99 considera le istituzioni dell'Afam «sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e **di ricerca nel settore artistico e musicale**», svolgendo «**correlate attività di produzione**»".

Ora è noto che la distinzione fondamentale tra scuole di istruzione secondaria superiore e università consiste nel fatto che le prime trasmettono un sapere da altri elaborato e non ad elaborarne, criticamente, uno nuovo; mentre per contro nelle università il sapere viene non solo insegnato con metodo critico ma anche formato attraverso l'attività di ricerca.

Altrimenti detto è chiaro che la qualità dell'autonomia "universitaria" delle istituzioni dell'Alta Formazione passa necessariamente attraverso l'istituzionalizzazione dell'attività di ricerca intesa come capacità di produzione artistica, culturale e scientifica.

Proprio la ricerca artistica è il tratto comune alle differenti istituzioni dell'Alta formazione. I corsi di pittura e di scultura delle Accademie di belle arti, ad esempio, servono a trasmettere ai discenti una tecnica che consenta

loro di realizzare nuove opere d'arte mentre nei Conservatori trova posto l'insegnamento della "composizione", quale strumento per permettere allo studente l'espressione della propria ricerca individuale e creativa.

In altri termini, il tratto comune e assieme distintivo dalle istituzioni Universitarie è dato dall'esistenza del "prodotto artistico", quale risultato dell'attività di ricerca delle istituzioni dell'Alta formazione, complementare al "prodotto scientifico" -caratterizzante l'attività universitaria di ricerca- ma pur presente anche in Afam.

La riforma, peraltro e purtroppo, non ha comportato la totale equiparazione degli istituti AFAM alle Università, perché, ricorda la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 29637/2018, si è ritenuta necessaria una disciplina specifica, dettata dalla legge e dalle fonti regolamentari alle quali la stessa rinvia, giustificata dalle peculiarità proprie delle AFAM.

Peculiarità: mai sostantivo è stato così disastroso per le istituzioni Afam. Sotto i colpi d'ascia di questo termine sono naufragati decine e decine di DDL che avrebbero risolto l'annoso problema della completa equiparazione del settore a quello Universitario (al di là della sola equiparazione ed equipollenza dei titoli)... Ma qui si aprirebbe un altro file che ci riserviamo per il futuro prossimo.

In ordine alla disciplina del rapporto di lavoro con il personale docente ed amministrativo, la L. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, ha previsto che lo stesso "è regolato contrattualmente ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente" ed ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento, rimarcandone la diversità rispetto sia agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia ai professori universitari, per i quali il testo unico del pubblico impiego, all'art. 3, ha mantenuto lo statuto pubblicistico (cui nettamente aspira la docenza Afam per cessare l'evidente disparità di trattamento).

L'introduzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale

Alla base delle modifiche da noi proposte con riguardo al testo base proposto dall'esecutivo e che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, vi è l'idea di un approccio mite alla tematica del reclutamento nell'Alta formazione che non si cristallizzi nella difesa ostile di un'idea preconcepita e "burocratica" di impiego pubblico definita a priori.

L'idea centrale è che il nuovo regolamento sul reclutamento possa tenere assieme situazioni differenziate, dal precariato storico alle nuove assunzioni, nell'ottica della non dispersione delle capacità maturate nel sistema in oltre un ventennio di incertezza amministrativa delle politiche di reclutamento. Deve quindi tendere la nuova disciplina del reclutamento a essere comprensiva, in tutti i significati del termine.

In questa chiave di lettura possono leggersi le principali innovazioni, di carattere integrativo e non correttivo del testo proposto dal Governo, in un quadro di bilanciamento delle differenti contestuali esigenze cui il regolamento ha l'ambizione di rispondere.

La legge n. 240/2010 prevede, con riferimento alla docenza universitaria, due fasi per l'ingresso in ruolo dei professori ordinari e associati: la prima consiste nella abilitazione scientifica nazionale ossia nel giudizio di idoneità del candidato attraverso una procedura che si ritiene valutativa o non comparativa; la seconda fase si svolge a livello locale attraverso una procedura comparativa o selettiva.

Fermi grosso modo i punteggi attribuibili come indicati nella bozza governativa per le procedure di sede (salve alcune correzioni volte a non rendere assolutamente determinante la sola pregressa esperienza per "titoli" degli aspiranti), l'inserzione di un articolo 3 bis nel regolamento ha proprio la funzione di prevedere, in analogia a quanto accade nel reclutamento universitario, una fase di valutazione dell'idoneità degli aspiranti candidati, ovviamente in ordine agli incarichi di docenza a tempo indeterminato.

Il riconoscimento dell'Abilitazione costituisce il risultato di un giudizio di merito avente per oggetto il singolo candidato, peraltro non fine a se stesso, come detto nella nota di commento all'articolo proposto, ma strumentale a quello successivo, comparativo come detto, demandata ad un altro organo,

la commissione d'esame, in ordine alla scelta definitiva del soggetto da incardinare.

In sostanza l'assegnazione di posti vacanti di docenza implica una duplice procedura, la prima abilitativa, la seconda comparativa e, quindi, concorsuale.

All'accertamento del possesso da parte dei candidati della prescritta maturità artistica e al formale riconoscimento della stessa saranno (o potranno essere) chiamate a provvedere, per ciascuna fascia e per ciascun settore artistico disciplinare, delle apposite «commissioni di valutazione», facendo uso delle "best practices" maturate proprio in relazione all'abilitazione scientifica nazionale universitaria.

Non è ignoto a chi parla il tema del contenzioso esploso a seguito dell'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale nelle Università, ma non possono essere trascurati i meriti di una selezione multilivello in grado di approssimarsi alle procedure di reclutamento universitarie in un processo tendenziale di approssimazione dello statuto del docente AFAM a quello dei docenti universitari.

Al fine tuttavia di evitare un conflitto che possa pregiudicare l'introduzione della modifica suggerita, nell'ottica di un approccio "mite" e "graduale" della riforma del reclutamento si propone di estendere ed ampliare contestualmente le forme alternative di accesso (dal tempo determinato agli incarichi per chiara fama e così via) ferme restando la tutela dei diritti quesiti e delle legittime aspettative di quanti da anni operano nel sistema garantendo la continuità dell'attività didattica e la funzionalità delle istituzioni.

Essendo l'intervento di riforma del reclutamento occasione di sfogo e di definitivo superamento del "preariato" storico in un'ottica di precedenza, sebbene in equilibrio con le nuove forme di accesso alla docenza, la previsione dell'abilitazione artistica nazionale ha carattere programmatico volto anche ad incidere sugli aspiranti che per la prima volta si candidino all'insegnamento e siano del tutto privi di pregressa esperienza didattica.

Per tale ragione si propone, per i docenti di ruolo di seconda fascia, di intendere acquisita l'abilitazione qualora questi abbiano maturato almeno 3

anni di insegnamento per il correlato settore artistico disciplinare di prima fascia.

L'accesso all'abilitazione nazionale, inoltre, viene poi semplificata per una serie di categorie di aspiranti qualificati: i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico anche non consecutivo nell'ultimo decennio; i docenti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di insegnamento attribuiti dal Consiglio Accademico.

Evidenti le ricadute, sistemiche, anche sulla disciplina del reclutamento a "tempo determinato" disciplinato al successivo articolo 5 della bozza di regolamento.

L'art. 5, nell'ottica della proposta delle Conferenze, illustra la procedura che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo determinato del personale docente che può essere esentato dal necessario possesso dall'abilitazione artistica nazionale laddove vi sia una giustificata ragione dettata da esigenze didattiche dell'Istituzione nonché per le altri causali specificatamente indicate nell'articolo.

Si ritiene utile ampliare la possibilità per le Istituzioni di far fronte alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento annuali rinnovabili per almeno altri quattro anni accademici (proprio per coprire dei corsi di triennio e di biennio), tenuto conto che l'art. 2, co. 6, della legge n. 508 del 1999 stabilisce che *"per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili"*.

Nella sostanza viene proposto un ampliamento delle causali giustificative del ricorso al reclutamento a tempo determinato fondato su ragioni motivate di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell'ottica di una migliore soddisfazione delle esigenze delle istituzioni nell'ambito della dotazione organica dalle medesime posseduta.

L'auspicato superamento del limite dei tre anni per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato -al ricorrere di motivate esigenze didattiche- dovrà naturalmente essere giustificato da circostanze di carattere eccezionale connesse ad attività di ricerca funzionali a scopi ben circoscritti e definiti nel

tempo, nell'ottica della migliore soddisfazione della funzione pubblica affidata alle Istituzioni dell'Alta formazione senza che possano residuare rischi di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato: espressamente vietata dal diritto dell'Unione e ora anche dal diritto italiano.

Si tratta invece di una forma di elasticità eventuale lasciata all'autonomia delle Istituzioni e cioè del soggetto che meglio può recensire i bisogni della comunità di riferimento e in particolare degli studenti, evitando così il rischio di una definitiva ingessatura del sistema, attesa peraltro la costanza trasformazione della "materia" insegnata e delle modalità di espressione artistica (si abbia riguardo -ad esempio- alle opere d'arte realizzate tramite l'impiego di nuove e nuovissime tecnologie), tanto più nociva nella cornice di una sempre più esasperata competizione con l'offerta privata, in costante crescita e capace di attingere a forme flessibili di reclutamento e di articolazione dell'offerta didattica: in assenza, peraltro, di un regolamento in grado di disciplinare l'offerta territoriale.

Al successivo art. 6, dedicato al conferimento da parte delle Istituzioni di incarichi di insegnamento, senza vincolo di subordinazione, concernenti specifici moduli didattici. ferma restando la condivisibilità dell'impianto regolamentare originariamente proposto, che già in ampia misura ricalca la previsione dell'art. 23 della legge n. 240/2010, viene proposta un'esplicita assimilazione al sistema universitario in ordine alla possibilità di chiamata diretta di docenti per chiara fama unitamente alla possibilità di estendere anche alle AFAM il titolo di "professore emerito" e di "professore onorario" secondo modalità semplificate e a supporto della attività didattiche e non delle istituzioni.

In chiusura, all'articolo 8, viene proposto un possibile "correttivo" permanente e temperato, intrinseco al sistema, quale traduzione normativa della "curva di apprendimento" tanto comune e nota nelle discipline mediche. Viene previsto, allo scadere di un triennio dall'adozione del regolamento, la possibilità di esercizio di una potestà lato *sensu* normativa, sussidiaria, rimediabile ed eventuale, delle istituzioni in materia di reclutamento, fermo il rispetto dei principi del sistema dell'accesso alla docenza, quale concreta manifestazione di *soft law* suggerita dagli operatori del settore e che non produce effetti vincolanti: e tutto questo, nel prisma agognato dell'autoregolamentazione che meglio si accorda alla realizzazione

dell'autonomia delle Istituzioni ad oggi relegata (in alcuni casi) a mera petizione di principio.

Fuori contesto

Sottolineo, inoltre, che questo dpr costruito fuori dalla necessaria cornice riguardante, ad esempio, l'ancora mancante *Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica*, fuori dalla soluzione del problema della *governance*, fuori da un sistema che possa strutturare un vero FFO, fuori da un quadro progettuale che garantisca i fondi per la ricerca e per i cosiddetti *Corsi di formazione alla ricerca*" (ovvero i dottorati Afam: unico modo per formare una nuova generazione di docenze qualificate) rischia di essere uno strumento che faticherà a decollare.

Per ultimo ma non ultimo, il comma terzo dell'articolo 2 attuale prevede che la programmazione del personale debba necessariamente avvenire "a *invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili*".

Non viene presa in considerazione l'idea della possibilità di una variazione della dotazione organica, magari connessa, ad esempio, al rispetto di principi e criteri "premiali" determinati con decretazione ministeriale.

Posto che, come noto, l'art. 81, co. 3, della Costituzione prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, appare utile (se non necessario) delineare con successiva decretazione ministeriale, nell'auspicio di una stabile e crescente dotazione finanziaria a bilancio, i criteri di massima per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione del contingente di spesa che potrà essere reso disponibile a livello nazionale ai fini del necessario e non più differibile incremento delle facoltà assunzionali di personale docente (e non) delle istituzioni.

Senza questo passaggio (che in realtà dovrebbe essere propedeutico) tutta l'impalcatura del dpr sul reclutamento in discussione rischia di implodere

su se stessa, producendo effetti contrari a quelli previsti, ancor prima di essere applicato.

In tal senso, dopo aver licenziato in velocità il dpr in questione per le note motivazioni giudiziali di Tar e Consiglio di Stato, è necessario lavorare, sin da ora, a un qualche dispositivo (decreto legge, decreto legislativo o ddl ordinario o altro...) che traghetti le nostre istituzioni Afam in un territorio più consono a rappresentare le eccellenze (pur esistenti) diffuse sul territorio e che sono motivo di attrazione crescente -se guardiamo alle statistiche- sia per gli studenti italiani che per gli studenti stranieri.

Non riflettere su questo aspetto sostanziale -mi si passi la banale metafora- è come voler costruire la carrozzeria di un'autovettura -con la sua struttura, i suoi sedili, il suo volante, etc., senza pensare che essa, senza motore e senza energia, non può -e non potrà- andare in nessun luogo.

Anche il più perfetto dei sistemi di reclutamento, se continuasse la scarsa considerazione dei nostri decisori politici rispetto alle -fino ad ora- mortificate potenzialità dell'Afam, rischia di reclutare magari eccellenti menti che si aggireranno -incredule- in una sorta di *terra desolata* di eliotiana memoria: "(...) *né vivo né morto, e non sapevo nulla, mentre guardavo il silenzio, il cuore della luce*".

Siamo sicuri che questa prospettiva -oltremodo pessimista- non possa trovare spazio nell'azione che voi, Senatori e Senatrici della Repubblica, siete e sarete chiamati a intraprendere per consentire al mondo dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di svilupparsi e di riprendersi il ruolo che gli compete.

In ogni caso, questa occasione di innovare le dinamiche del reclutamento Afam nella direzione di un'Abilitazione Artistica Nazionale può essere il segnale che davvero qualcosa sta cambiando.

Presidente
Prof. Antonio Bisaccia





CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA

presidenza@conferenzadirettoriaccademie.it

C/O Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" – Via Duca degli Abruzzi, 4 – 07100 Sassari | Centralino +39 079 280022



Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica



Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti

ESAME E PROPOSTE DI MODIFICA DELLO “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

La bozza di Regolamento in esame è stata proposta dal MIUR in attuazione dell’art. 2, comma 7, lett. e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dell’art. 19, comma 01 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Occorre esaminare le proposte di emendamento al testo base che saranno di seguito illustrate in un’ottica più ampia, di contesto.

L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto, come noto, che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L’articolo 2 citato ha previsto l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari aspetti delle AFAM.

Ora, i limiti di esercizio della potestà regolamentare demandata in materia all’esecutivo debbono essere letti nel prisma dell’art. 2, co. 1, della l. 508/99, laddove le Afam vengono qualificate come «*istituti di alta cultura cui l’art. 33, cost. riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi*».

Invero ulteriori disposizioni della legge di riforma declinano in modo più puntuale l’ambito dell’autonomia. Sono in particolare i commi 7 e 8 dell’art. 2, l. n. 508 del 1999 a rimandare per l’attuazione concreta della detta autonomia, che è non solo statutaria ma anche didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile (ex art. 2 comma 4), alla successiva disciplina di dettaglio.

Sono, pertanto, intervenuti il DPR 132/2003 – recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM – e il DPR 212/2005, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni.

I regolamenti invece non ancora adottati riguardano, in particolare, non **il solo reclutamento**, di cui alla presente bozza di disciplina, ma anche quelli relativi alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica.

Lo sviluppo dell’offerta formativa e didattica e le linee guida delle politiche di reclutamento, che nella medesima bozza di regolamento vengono pensate sulla base di una programmazione

triennale del fabbisogno, stanno e cadono insieme. In altri termini, essendo lontano il compimento del disegno della legge n. 508/99, avrebbe avuto probabilmente più senso l'adozione di un testo unico in grado di rispondere con immediatezza ai bisogni delle Istituzioni.

Il provvedimento sul reclutamento è un rimedio parziale, atteso che il compimento del disegno legislativo della legge di riforma dell'Alta Formazione presuppone l'esercizio di tutte le deleghe individuate nel 1999, essendo ormai necessario un testo unico dell'AFAM.

Ad esempio, si è creata nel sistema una frattura tra discipline applicabili alle istituzioni statali e quelle private in ordine all'ampliamento dell'offerta formativa e all'apertura di nuove sedi.

Nelle more dell'adozione del regolamento che dovrebbe disciplinare la programmazione dello sviluppo del settore AFAM, è stata adottata dal MIUR la nota n. 8093/2016 con riferimento all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni private.

Tale nota -che palesa una disparità tra le istituzioni statali e le private- è divisa in due parti: la prima è intitolata «**Proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali**» ed è divisa in cinque sezioni, numerate progressivamente e dedicate, nell'ordine, ai «Soggetti che possono presentare la domanda», ai «Corsi per i quali è possibile chiedere l'autorizzazione», alla «Valutazione tecnica delle istanze», alle «Modalità e termini di presentazione delle domande» e al «Provvedimento finale e valutazioni periodiche».

La seconda parte è intitolata «B- Istituzioni già autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212», e alla prima sezione riguarda la «**Autorizzazione sedi decentrate**».

Tale sezione distingue al primo paragrafo il caso di «istituzioni già autorizzate che richiedano l'attivazione di corsi di studio in una nuova sede decentrata» (al quale si applica quanto previsto «ai punti 3, 4 e 5», da intendere punti della parte A) e prevede poi al secondo paragrafo che «nuovi corsi possono essere autorizzati nella nuova sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR».

Da tutto quanto premesso si desume che le istruzioni distinguono:

a) una prima ipotesi, consistente nell'attivare un corso già autorizzato anche in una sede decentrata. In tal caso, è richiesta una valutazione, relativa alla sussistenza di adeguate risorse come previsto dal punto 3 della parte A, ma non si richiede il previo funzionamento triennale, perché il punto 2 della parte A non è richiamato;

b) una seconda ipotesi riguarda invece il caso di «nuovi corsi», ovvero di nuova proposta formativa, e solo in tal caso vi è una valutazione più ampia, che richiede il previo decorso del triennio.

Sulla base di tale disciplina, il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 dicembre 2017, n. 5651, ha riconosciuto ad una Istituzione privata la possibilità di attivare presso una nuova sede collocata in città differente da quella ove si trovava la sede originariamente autorizzata, di corsi già esistenti, non potendo essere qualificati, tali corsi, come di «nuova istituzione» di modo che per il rilascio dell'autorizzazione non è apparso necessario al Giudice il decorso del triennio, ma soltanto una positiva valutazione di adeguatezza delle risorse.

Per contro eguale semplicità di procedure non è riconosciuta in capo alle istituzioni statali tutt'ora in attesa dell'adozione del provvedimento regolamentare suddetto e che dunque scontano un ritardo, quanto meno sotto il profilo dell'elasticità ed efficienza degli interventi, rispetto al settore privato.

E questo è solo uno degli esempi che dimostra la parzialità di uno schema di regolamento - riguardante il reclutamento- il cui utilizzo sarà oltremodo impervio se disgiunto dalla cornice

generale di un “Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica”.

La necessità di procedere in tempi brevi all’adozione del solo regolamento sul reclutamento, svincolato da una più complessiva rimeditazione del sistema, pare dunque trovare la propria fonte principale, se non esclusiva, nella recente decisione del Consiglio di Stato n. 5934 del 2018.

Il Giudice ha affermato *l’obbligo di emanare il regolamento in questione senza incidere in alcun modo sul contenuto che il Governo intenderà dare al regolamento medesimo, fermo il principio costituzionale per cui i regolamenti sono subordinati alle norme primarie.*

Il Consiglio di Stato, a giustificazione della decisione assunta, pone l’art. 19 del d. l. n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, nella l. n. 128 del 2013, con il quale è stato disposto, al comma 01, che ***entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico 2015/2016.***

A prescindere dal come si sia arrivati a questo punto, si è in presenza di una indubbia occasione di trasformazione e di rilancio del sistema dell’Alta formazione, potendosi prendere l’abbrivio del testo in discussione per innovare, almeno parzialmente e in stretta aderenza alla disciplina del reclutamento, le regole di funzionamento delle istituzioni AFAM e valorizzare un settore di interesse strategico nell’articolazione dell’offerta formativa nazionale.

Le ambiziose modifiche proposte di seguito sono ispirate al principio della “regolazione minima” o “leggera” (anche “soft law”) secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e cedevolezza (della norma *lato sensu* regolamentare) che meglio si accordano alla realizzazione dell’autonomia delle Istituzioni ad oggi relegata (in alcuni casi) a mera petizione di principio.

La principale innovazione proposta nella bozza di modifica riguarda l’istituzione, all’art. 3bis, dell’Abilitazione artistica nazionale (AAN), di seguito denominata «abilitazione».

Il modello normativo di riferimento è naturalmente costituito dal sistema dell’Abilitazione scientifica nazionale da tempo sperimentato nel reclutamento Universitario.

Il legislatore della riforma dell’Alta formazione ha operato una chiara scelta nel senso del ravvicinamento della disciplina delle Istituzioni Afam alla disciplina delle Università e naturale corollario e completamento di tale processo non può che essere la previsione di un canale di reclutamento ispirato ai medesimi principi di qualificazione e competenza didattica.

L’Abilitazione nazionale rappresenta quindi un “filtro” rispetto al “concorso di sede” volto ad accertare la qualificazione della docenza ed allo stesso tempo rappresenta uno stimolo volto a rafforzare l’attività di ricerca delle istituzioni.

È prevista l’istituzione anche nelle AFAM delle figure del Professore Emerito ed Onorario al fine di superare un’aporia di disciplina rispetto all’archetipo normativo universitario e consentire alle Istituzioni di conservare un legame di appartenenza accademica qualificata con i docenti in quiescenza al ricorrere di specifiche condizioni di qualificazione professionale, culturale e di ricerca.

Tuttavia, atteso il carattere d’urgenza che ha dettato l’adozione dell’articolato e vista la novità del sistema proposto e l’originalità dei settori di ricerca specifici all’Alta formazione, è auspicabile, in attesa dell’adozione del testo unico di riordino, prevedere un monitoraggio della prima fase di applicazione della nuova disciplina del reclutamento (ad esempio a 18 mesi dall’entrata in vigore

del testo), all'esito del quale introdurre ogni necessario correttivo dettato dall'esperienza *medio tempore* maturata sui nuovi processi di assunzione data la novità di quanto proposto. L'operatività del regolamento medesimo presuppone in ogni caso la sollecita ricostituzione del CNAM, essenziale ai fini di un corretto funzionamento del sistema di reclutamento.

Con riferimento al testo del regolamento proposto dall'esecutivo si suggeriscono le seguenti modifiche e/o integrazioni.

PROPOSTE DI MODIFICA

Testo con modifiche N.B.: le proposte di integrazione sono riportate in neretto ; quelle di abrogazione, barrate .	Commento agli articoli
<p style="text-align: center;">SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTI gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;</p> <p>VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);</p> <p>VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, il comma 01;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;</p>	

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale *“Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera, e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”*;

VISTO l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalità per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

<p>UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p> <p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del</p> <p>SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>...</p> <p style="text-align: center;">EMANA</p> <p>il seguente regolamento:</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 1 (Definizioni)</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;</p> <p>b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e gli Istituti superiori di studi musicali;</p> <p>c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;</p> <p>f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-<i>quinq</i>ues del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.</p>	<p>Le parole "Istituti Superiori di Studi Musicali" sostituiscono le parole "Istituti musicali pareggiati" al fine di garantire una migliore aderenza alla disciplina primaria.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2 (Programmazione e reclutamento del personale)</p>	

<p>1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>2. La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.</p> <p>3. La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:</p> <p>a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;</p> <p>b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30-50 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore, salva la possibilità di una più ampia facoltà di</p>	<p>Nel presente articolo vengono definite le procedure che le Istituzioni AFAM devono seguire per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>Per "programmazione del fabbisogno di personale" si intende, nell'ottica regolamentare, un provvedimento amministrativo complesso, che viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, con cadenza annuale, dalle Istituzioni, in materia di gestione delle risorse umane, con riferimento ad un arco temporale di tre anni.</p> <p>La "complessità" del provvedimento deriva, dal punto di vista tecnico, dall'intervento della volontà di più organi (il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione).</p> <p>Con detto provvedimento le istituzioni dovrebbero variare il proprio organico ed individuare l'effettivo fabbisogno di personale, nell'ottica sia di migliorare le attività ed i servizi offerti sia di garantire la sostenibilità della relativa spesa e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei numerosi e stringenti vincoli posti dal legislatore.</p> <p>Si suggerisce inoltre, sempre avendo riguardo alle modifiche proposte, di chiarire se debba essere osservato un rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente per cui il primo non possa superare il limite del 50% del secondo in termini di punti di organico.</p> <p>Il comma terzo dell'articolato attuale prevede che la programmazione del personale debba necessariamente avvenire "a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili".</p> <p>Non viene presa in considerazione l'idea della possibilità di una variazione della dotazione</p>
---	---

conversione disciplinata sulla base di procedure dettate dalle istituzioni in conformità alla propria disciplina;

c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:

1) del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2) per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

- 1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- 2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,

organica, magari connessa, ad esempio, al rispetto di principi e criteri "premiati" determinati con decretazione ministeriale.

Posto che, come noto, l'art. 81, co. 3, della Costituzione prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, appare utile (se non necessario) delineare con successiva decretazione ministeriale, nell'auspicio di una stabile e crescente dotazione finanziaria a bilancio, i criteri di massima per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione del contingente di spesa che potrà essere reso disponibile a livello nazionale ai fini del necessario e non più differibile incremento delle facoltà assunzionali di personale docente (e non) delle istituzioni.

Vengono, inoltre, allentati i limiti posti alle istituzioni (in particolare per quanto concerne le conversioni) suggerendo un superamento della disciplina vincolistica unilaterale di matrice statale, laddove vi sia la capacità delle istituzioni stesse di adottare proprie regole nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento statutale.

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

- 3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - 4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:
- 1) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - 2) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4;
- f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, al reclutamento rispettivamente:
- 1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
 - 2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle

procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);

g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018/2020 relativamente agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di destinare una quota minima del 10 per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;
- 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
- 3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il limite del 50 per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.

5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), numero 1), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha ~~15~~ **7** giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che

<p>ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 3 <i>(Collaborazioni tra Istituzioni)</i></p> <p>1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:</p> <p>a) programmare procedure di reclutamento comuni; b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato;</p>	<p>L'art. 3 non viene interessato da modifiche.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3-bis (Istituzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale)</p> <p>1. È istituita l'Abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di cinque anni e attesta la qualificazione artistica, musicale, coreutica che costituisce requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con uno o più decreti del Ministro sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al successivo comma 4, sia per gli aspiranti candidati che per gli aspiranti commissari.</p> <p>3. I decreti di cui al comma precedente prevedono:</p> <p>a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli artistico-professionali e delle pubblicazioni scientifiche, espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per settore artistico-disciplinare concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CNAM e l'ANVUR. Tali criteri e parametri dovranno essere finalizzati in ogni caso ad accertare:</p> <p>1) l'originalità della ricerca e della produzione artistica; 2) le competenze disciplinari e metodologiche;</p>	<p>L'art. 3-bis Si propone di introdurre, quale requisito necessario per l'acquisizione degli incarichi di docenza a tempo indeterminato, il possesso della <u>«abilitazione artistica nazionale (AAN)»</u> così denominata <u>vista l'attuale aggregazione per "settori artistico disciplinari"</u> (SAD) propria del sistema dell'Alta Formazione, conseguibile all'esito di una procedura bandita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per ciascun settore artistico disciplinare.</p> <p>Il riconoscimento dell'Abilitazione costituisce il risultato di un giudizio di merito avente per oggetto il singolo candidato, peraltro non fine a sé stesso, ma strumentale a quello successivo, comparativo, demandata ad un altro organo, la commissione d'esame, la scelta definitiva del soggetto da incardinare.</p> <p>In sostanza l'assegnazione di posti vacanti di docenza implica una duplice procedura, la prima abilitativa, la seconda comparativa e, quindi, concorsuale.</p> <p>All'accertamento del possesso da parte dei candidati della prescritta maturità artistica e al formale riconoscimento della stessa chiamate a provvedere, per ciascuna fascia e per ciascun settore artistico disciplinare, delle apposite <u>«commissioni di valutazione»</u>, similmente a</p>

- 3) la congruità dell'attività professionale con il settore artistico disciplinare per il quale si bandisce la procedura di abilitazione;**
- 4) la continuità temporale della produzione artistica, scientifica e progettuale.**
- b) la possibilità che i decreti di cui alla lettera a) prescrivano un numero massimo di titoli artistico-professionali e/o di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare;**
- c) la possibilità che i decreti di cui alla lettera a) prevedano la valutazione dei titoli di studio coerenti con il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura di abilitazione;**
- d) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;**
- e) le modalità per la presentazione della domanda di abilitazione;**
- f) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, nonché gli strumenti per garantire la pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;**
- g) l'istituzione per ciascun settore concorsuale di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione, prevedendo la possibilità di attribuire ad una medesima commissione più settori concorsuali ritenuti affini, e prevedendo altresì che la costituzione della commissione avvenga mediante sorteggio di commissari all'interno di una lista di professori costituita ai sensi della lettera i). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera l) e fatta salva la durata biennale della commissione, il decreto di cui al presente comma, può disciplinare la**

quanto accade per il reclutamento universitario nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, ciascuna formata da cinque componenti estratti a sorte fra i docenti facenti parte degli elenchi di commissari nazionali a seguito delle elezioni indette per ciascuna fascia e settore, con la possibilità da parte delle commissioni medesime di richiedere il parere di esperti in caso di lacune nella composizione dell'organismo.

Per i docenti di ruolo di seconda fascia, al fine di consentire l'accesso alle procedure concorsuali di sede l'abilitazione si può intendere acquisita qualora questi abbiano maturato almeno 3 anni di insegnamento per il correlato settore artistico disciplinare di prima fascia.

Appare utile prevedere, in fase di attuazione del dettato regolamentare da parte del MIUR, un previo filtro di ammissibilità delle domande alla procedura di abilitazione artistica nazionale attraverso l'individuazione di soglie ed indicatori "minimi" di "significatività" della richiesta abilitazione. La funzione di indicatori predeterminati, sul modello di quanto già accade per l'abilitazione scientifica nazionale, potrebbe consistere nella selezione a monte di soggetti idonei (per attività didattica progressiva; per attività di ricerca; per significativa e riconosciuta capacità di produzione artistica etc.) ad essere ammessi alla procedura abilitativa "nazionale" con concentrazione dei costi, anche amministrativi, della procedura stessa fermo il necessario impegno dell'Amministrazione centrale al fine di garantire il funzionamento del sistema e il finanziamento della procedura abilitativa.

L'accesso all'abilitazione nazionale viene poi semplificata per una serie di categorie di aspiranti qualificati: i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico anche non consecutivo nell'ultimo decennio; i docenti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di insegnamento

graduata sostituzione dei membri della commissione;

h) il divieto che della commissione di cui alla lettera g) faccia parte più di un commissario della stessa istituzione; la possibilità che i commissari in servizio presso istituzioni italiane siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

i) le liste di cui alla lettera g), una per ciascun settore concorsuale, sono costituite dal MIUR, sentite le Conferenze dei Direttori delle istituzioni AFAM fino alla ricostituzione del CNAM, e formate da docenti di ruolo appartenenti allo stesso settore o settore affine che abbiano presentato domanda per esservi inclusi e che:

1) siano in possesso di una qualificazione artistico disciplinare e scientifica, coerente con i criteri e i parametri di cui al presente comma sulla base dei criteri stabiliti con successivo Decreto del MIUR;

2) abbiano reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, da pubblicare sul sito del Ministero con cadenza periodica, e corredato dalla documentazione ivi specificata.

In sede di prima applicazione le liste di cui alla lettera g) sono formate da docenti, appartenenti al ruolo dello stesso settore del settore concorsuale o settore affine, sulla base di aggregazioni disciplinari individuate dal MIUR, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.

l) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che, nel caso in cui ad una medesima commissione siano attribuiti settori concorsuali ritenuti affini, della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore artistico disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale salva la facoltà di integrare la commissione con la nomina di uno o più esperti;

m) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento

attribuiti dal consiglio accademico. La loro posizione appare infatti differenziata rispetto a quella di chi non abbia avuto alcuna esperienza di docenza, quindi il percorso abilitativo deve necessariamente essere adeguato alla situazione sostanzialmente diversa rispetto agli aspiranti senza alcun tipo di pregressa esperienza.

L'accertamento della qualificazione centralizzata degli aspiranti commissari ai fini nell'inserimento dell'apposito albo, resa necessaria da una qualificazione almeno pari a quella degli aspiranti docenti, dovrebbe essere effettuata, anche qui analogamente a quanto già previsto per le Università, dal MIUR e dall'ANVUR, sentite le Conferenze dei Direttori delle istituzioni Afam e il CNAM, per ciascun settore concorsuale ed area disciplinare secondo i criteri generali individuati nella norma regolamentare.

Ancora l'abilitazione ha una durata temporale predeterminata (pari a cinque anni dal suo conseguimento nella presente proposta) ed è riconosciuta, come peraltro già anticipato, a seguito di specifiche procedure oggetto di puntuale disciplina in successivi atti di dettaglio adottati dal MIUR volti ad individuare i requisiti di qualificazione differenziati dei commissari e dei candidati.

Al fine di delimitare il giudizio delle commissioni nazionali appare opportuno indicare una serie di criteri e parametri vincolanti l'espressione del giudizio abilitativo già nel decreto reclutamento in continuità con la prassi attualmente vigente nelle procedure d'istituto ad esempio circa l'originalità della ricerca e della produzione artistica e il possesso di adeguate competenze disciplinari e metodologiche. Il giudizio di abilitazione nazionale dovrà necessariamente essere motivato in coerenza con le risultanze dell'istruttoria e i principi dettati nel decreto.

Allo scopo invece di garantire la serenità di giudizio delle commissioni nonché di evitare il rischio di conflitti di interessi, condizionamenti dei singoli commissari, o ancora il consolidamento di posizioni di forza di specifiche istituzioni, viene essere prevista una durata minima di operatività delle commissioni

<p>dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;</p> <p>n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso istituzioni dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le istituzioni prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nel finanziamento delle Istituzioni.</p>	<p>stesse non inferiore ad un biennio; il sorteggio quale strumento elettivo per la individuazione dei commissari (una volta accertata l'abilitazione dei medesimi attraverso il meccanismo di medie e/o indicatori posti in essere dall'Amministrazione); la presenza di non più di un docente tra i commissari proveniente dalla medesima istituzione all'interno della stessa commissione; l'esclusione di indennità, compensi od altri emolumenti connessi allo svolgimento della funzione etc.</p>
<p>5. Il conseguimento dell'abilitazione non dà alcun diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure previste dall'articolo 4.</p>	<p>Il conseguimento dell'abilitazione non attribuisce alcun diritto in ordine al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure di sede volte all'assunzione dei docenti.</p>
<p>6. Per i docenti di ruolo di seconda fascia, che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio, si intende acquisita l'abilitazione per il correlato settore disciplinare di prima fascia.</p>	<p>Per i docenti di ruolo di seconda fascia, che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio, in coerenza con la disciplina di bilancio, viene specificato, come premesso, che l'abilitazione si intende acquisita relativamente al correlato settore disciplinare di prima fascia.</p>
<p>7. Con decreto MIUR sono indicati criteri semplificati e parametri specifici per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione nazionale appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico anche non consecutivo nell'ultimo decennio;</p> <p>b) i docenti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di insegnamento attribuiti dal consiglio accademico.</p> <p>c) i docenti già titolari nelle istituzioni AFAM che vogliano, usufruendo della mobilità orizzontale, acquisire l'abilitazione in altri artistico-disciplinari</p>	
<p>ART. 4 (<i>Procedure di reclutamento concorsuali di sede per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato</i>)</p> <p>1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure concorsuali di sede di reclutamento del personale</p>	<p>L'art. 4 illustra le procedure concorsuali di sede per esami e titoli che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente che dovrà svolgersi tra gli abilitati di cui all'articolo 3bis proposto.</p> <p>Viene superata la previsione originaria relativa alla predisposizione di una graduatoria in</p>

docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, formulando al termine una graduatoria ~~composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso~~, in ordine decrescente di punteggio in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, **anche in relazione alle differenti specifiche procedure di cui all'art. 2 comma 3 lettera f)**:

a) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale;

a-bis) ammissione al procedimento per il concorso di sede degli aspiranti docenti a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione Artistica nazionale per il settore disciplinare oggetto del procedimento;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonché pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi in Gazzetta Ufficiale;

c) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri ~~esterni all'Istituzione~~, **di cui almeno uno esterno all'Istituzione**, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, ~~di cui:~~

1) ~~uno individuato~~ **individuati** con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio **accademico** ~~di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di tra i docenti di ruolo~~ del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata

ordine decrescente di punteggio, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, atteso che l'utile graduazione concorsuale può rispondere in caso di rifiuto del vincitore sia all'interesse dell'Istituzione, potendo quest'ultima scorrere sui candidati utilmente graduati, sia a quello degli stessi interessati, potendo essi vantare il positivo esito della procedura concorsuale in altre procedure comparative che prevedano l'attribuzione di un punteggio per l'utile graduazione in concorsi pubblici.

Nel solco della promozione dell'autonomia delle Istituzioni e della correlazione fra selezione e programmazione effettiva dei fabbisogni, si prevede che la Commissione giudicatrice non sia più composta esclusivamente da membri esterni all'Istituzione, atteso che è quest'ultima in grado di meglio individuare il profilo artistico professionale più aderente alle esigenze didattiche dalla stessa espresse da un lato, e dall'altro evita una duplicazione del medesimo giudizio perché l'abilitazione artistica nazionale già comprende un giudizio nell'accesso alla procedura di sede.

Sono semplificati i requisiti richiesti agli aspiranti commissari specie ai fini dell'inserimento nell'albo nazionale dal quale procedere all'estrazione dei membri non designati dalle Istituzioni.

I membri "interni", di cui uno viene individuato anche come Presidente, e il membro esterno, viene designato dal Consiglio Accademico in linea con le attribuzioni proprie di tale organo come puntualmente specificate dall'art. 8 lett. e) del DPR n. 132/2003.

indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare ~~in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione~~ **di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:**

~~1.1 appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni;~~

~~1.2 assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;~~

1) aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;

2) essere autore di pubblicazioni nell'ambito della disciplina del concorso;

3) aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti alla disciplina del concorso;

~~2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:~~

~~2.1 appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;~~

~~2.2 essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;~~

~~2.3 aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;~~

~~2.4 essere professori universitari appartenenti almeno alla II fascia della docenza universitaria in materie attinenti alla disciplina del concorso;~~

Quanto alla ponderazione dei punteggi assegnabili in base alla valutazione dei titoli dei concorrenti si ritiene adeguata l'attribuzione di non meno di sessanta e non più di settanta punti avendo riguardo non soltanto ai titoli di

d) previsione della individuazione di tre componenti supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera c);

e) ~~partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea~~

f) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno ~~50~~ **40** punti e non più di ~~60~~ **70**:

1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti);

2) titoli di studio e ~~culturali~~ **titoli artistico-culturali e scientifici** di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti);

3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato ~~nei precedenti dieci anni~~ o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti);

4) qualificate esperienze a livello nazionale e/o internazionale nell'attività oggetto di concorso ~~nei precedenti dieci anni~~ (minimo 5 punti);

5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale ~~nei precedenti dieci anni~~ (minimo 5 punti);

6) premi e riconoscimenti nazionali e/o internazionali per l'attività oggetto di concorso ~~nei precedenti dieci anni~~ (minimo 5 punti);

7) premi e riconoscimenti internazionali per l'attività oggetto di concorso ~~nei precedenti dieci anni~~ (minimo 5 punti);

g) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno ~~40~~ **30** punti e non più di ~~50~~ **60**, ~~della durata di 45 minuti~~, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che

studio conseguiti ma anche all'esperienza acquisita dal concorrente a seguito dello svolgimento di attività di produzione artistica, scientifica e professionale in ambito nazionale e internazionale.

A questo riguardo viene coerentemente eliminato il limite temporale decennale ai fini dell'acquisizione dei titoli ben potendo l'attività di ricerca e di esperienza artistica essere riferita anche a un periodo più risalente.

ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;

h) previsione che, ~~dieci~~ **tre** giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera g), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;

i) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri **generali** di riferimento, **suscettibili di integrazione e migliore specificazione in base allo specifico settore artistico-disciplinare e al profilo richiesto dal bando**, per esprimere le proprie valutazioni:

- 1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;
- 2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;
- 3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;

l) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;

~~m) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;~~

n) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;

o) previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;

In un'ottica di semplificazione e snellimento si ritiene utile eliminare le forme di incompatibilità incapaci di concretare l'ipotesi di un effettivo "conflitto di interessi", considerando adeguate e sufficienti le norme sulle incompatibilità già previste dal codice di procedura civile che in via generale sono applicate nei procedimenti amministrativi unitamente alle ulteriori ipotesi previste dalla normativa primaria.

Si ritiene in particolare che possano essere escluse le forme di incompatibilità previste nel sistema universitario per i Rettori, come per analogia riferibili alla figura dei Direttori delle Istituzioni, preso atto della diversa consistenza qualitativa dei condizionamenti e dei controlli cui i secondi vanno soggetti a differenza dei primi, ferma restando la possibilità per la successiva decretazione ministeriale di specificare singole ulteriori ipotesi di

<p>p) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;</p> <p>q) applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;</p> <p>r) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricsuazione dei commissari;</p> <p>s) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;</p> <p>t) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;</p> <p>u) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica a carattere teorico o pratico e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione;</p> <p>v) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità della procedura e degli atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a 30 giorni per il riesame.</p>	<p>incompatibilità in base ad una puntuale ricognizione della disciplina applicabile.</p>
---	---

ART. 5

(Reclutamento del personale docente a tempo determinato)

1. Dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, ~~rinnovabili soltanto per altri due anni accademici~~ **e rinnovabili**.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti **prioritariamente** a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:
 - a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
 - d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - e) graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4).
3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo

L'art. 5 illustra la procedura che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento **a tempo determinato** del personale docente che può essere esentato dal necessario possesso dall'abilitazione artistica nazionale laddove vi sia una giustificata ragione dettata da esigenze didattiche dell'Istituzione nonché per le altri causali indicate nell'articolo.

Si ritiene utile ampliare, tenendo conto del fatto che al triennio segue il biennio, la possibilità per le Istituzioni di far fronte alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento annuali rinnovabili per almeno altri quattro anni accademici (proprio per coprire triennio e biennio), tenuto conto che l'art. 2, co. 6, della legge n. 508 del 1999 stabilisce che *"per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili"*. Immutate per il resto le previsioni originarie.

professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;

b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio di **amministrazione accademico**, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.

c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;

d) ~~partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;~~ **previsione che le procedure di selezione prevedano la valutazione dei titoli di studio coerenti con il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura di abilitazione;**

e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:

- 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;
- 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
- 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato ~~nei precedenti 10 anni~~ con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
- 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale ~~nei precedenti dieci anni;~~

Si ritiene che le decisioni relative alle procedure di selezione debbano essere prese dal Consiglio Accademico, e non dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le attribuzioni dell'organo ai sensi del DPR n. 132/2003 citato.

Si eliminano, anche in questo caso e in coerenza con l'impostazione che precede, i limiti temporali (10 anni) previsti per i titoli valutabili come stabilito nella bozza originaria,

<p>5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;</p> <p>f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti di ruolo del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>1) appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni;</p> <p>2) assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;</p> <p>g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito del regolamento di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.</p>	<p>ben potendo l'attività professionale, di ricerca e di esperienza artistica riferirsi anche a un periodo più risalente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6 (Incarichi di insegnamento)</p> <p>1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale o per chiara fama;</p> <p>b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione</p>	<p>L'art. 6 è dedicato al conferimento da parte delle Istituzioni di incarichi di insegnamento, senza vincolo di subordinazione, concernenti specifici moduli didattici. Ferma restando la condivisibilità dell'impianto regolamentare originariamente proposto, che in ampia misura ricalca la previsione dell'art. 23 della legge n. 240/2010 (c.d. riforma dell'Università), si propone un'esplicita assimilazione al sistema universitario in ordine alla possibilità di chiamata diretta per il caso di chiara fama (es. merito artistico, docenti in quiescenza o titolari di incarichi all'estero).</p>

<p>comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.</p> <p>3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi.</p> <p>4. Ai professori di prima o di seconda fascia, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito" o di "professore onorario", qualora abbiano prestato rispettivamente almeno venti e quindici anni di servizio e si siano particolarmente distinti per contributi originali d'ordine artistico, scientifico, didattico, accademico. Detti titoli sono concessi con decreto motivato congiunto del Direttore e del Presidente dell'Istituzione, su proposta conforme del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione, cui l'interessato apparteneva all'atto di cessazione dal servizio, previo nulla osta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si intende acquisito trascorsi novanta giorni dalla ricezione della proposta. Ogni istituzione si dota di un Regolamento che disciplina la procedura di riconoscimento del titolo di professore emerito.</p>	<p>L'art. 111 del RD 31 Agosto 1933 n. 1592 prevede che ai professori ordinari delle Università, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito» o il titolo di «professore onorario» al ricorrere, rispettivamente, di venti e di quindici anni di servizio. Nulla vieta che tali figure possano essere previste anche presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Il procedimento semplificato proposto rispetto alle Università, attesa la natura contrattuale e non statutaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle AFAM, si perfeziona con le deliberazioni delle Istituzioni. La ricorrenza della concorde volontà del Direttore e del Presidente consentono un controllo particolarmente inteso, e indirettamente dello stesso MIUR, che inviano la proposta al Ministro, ma solo con il nulla osta conclusivo, che verifica, <i>ab externo</i>, la «congruità» della proposta medesima, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla norma: la proposta deve essere accompagnata da una motivazione che ne permetta il controllo di congruenza circa la sussistenza dei requisiti previsti. Viene rimessa alla autonomia delle istituzioni la normazione di dettaglio della procedura del processo di riconoscimento del titolo.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 (Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati. 2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano: <ol style="list-style-type: none"> a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione; b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove. 4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 	<p>L'art. 7 non viene interessato da modifiche.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 <i>(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante 	

del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

2-bis. All'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e all'Accademia Nazionale di Danza non si applicano le limitazioni previste dall'art. 3-bis, comma 3, lettere h) e m)

2-tris. Nei confronti delle Istituzioni di cui al precedente comma non si applica neppure il limite relativo all'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo di cui all'art. 6 comma 1;

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
 - a) l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - b) l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
 - c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto;
 - d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è

L'art. 8 propone un regime di deroghe adeguato alle peculiari caratteristiche della docenza nell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e dell'Accademia Nazionale di Danza.

Per consentire l'effettivo avvio del reclutamento sulla base dell'abilitazione artistica nazionale può essere opportuno prevedere che entro l'a.a. 2020/21 siano adottati tutti i provvedimenti di attuazione dell'articolato regolamentare demandati all'Autorità ministeriale.

sostituito dal seguente: “7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera *d*), è approvata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”.

5. Le Istituzioni, fermo il rispetto dei principi di cui al presente regolamento, dell’equilibrio di bilancio e della normazione primaria, possono, una volta che siano trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente disciplina, previo monitoraggio delle procedure di assunzione in sede di prima applicazione, senza che sia intervenuta una nuova regolazione della materia o un coordinamento della disciplina dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottare propri regolamenti.

In considerazione dell’autonomia delle Istituzioni dell’Alta formazione in materia di autogoverno didattico, scientifico e contabile e delle attribuzioni proprie degli enti in materia di reclutamento del personale, ai sensi del sesto comma dell’art. 2 della l. 508/99, è auspicabile introdurre la possibilità che siano le stesse Istituzioni, in difetto dell’adozione del testo unico dell’Alta formazione nel termine di un triennio dalla piena operatività dell’abilitazione artistica nazionale, a prevedere propri atti regolamentari in materia di assunzioni nel quadro dei principi della legislazione primaria e dello stesso regolamento in discussione.